

PARTE SPECIALE A

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

EX ARTT. 24 - 25 D.LGS. 231/01

E LE MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

D.LGS. 33/2013 - D.LGS. 39/2013

Premessa

Come già indicato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo e Gestionale, giova ribadire che ASBR è assoggettata alle discipline previste dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione della Corruzione, dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. in materia di Trasparenza e dal D.Lgs. 39/2013 in materia di Inconferibilità ed Incompatibilità degli incarichi.

A tal proposito, si ritiene utile ricordare quanto precisato dall'ANAC nelle ultime Linee Guida approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017 aventi ad oggetto "l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che sostituisce la precedente determinazione in materia n. 8/2015.

Dalla lettura delle citate normative e delle Linee Guida citate, espressamente si evince come le società in house:

- siano soggette alla disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile" (art. 2 bis, II comma D.Lgs. 33/2013);
- rientrino tra "le società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012", ma con un regime differenziato rispetto alle pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, i soggetti di cui all'art. 2 bis, II comma del D.Lgs. 33/2013 devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01.
- siano soggetti agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 39/2013, oltre alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In conformità a tali disposizioni, ASBR ha adottato un proprio Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/01, integrandolo con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. A tal fine, la presente Parte Speciale estende il proprio campo di applicazione anche alle fattispecie previste dalla Legge Anti-corruzione.

Inoltre, la Società, in adempimento ai propri obblighi:

- ha nominato un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (c.d. RPCT).
- ha predisposto apposite procedure interne al fine di regolamentare gli adempimenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza, compreso l'obbligo di pubblicazione dei dati sul sito internet della Società nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".

Di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati contro la PA previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 D. LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
Concussione (art. 317 c.p.) Siamo in presenza di un reato specifico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.	A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi se un PU o un IPS costringe taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.	▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.	Nell'induzione si individua ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il soggetto passivo ad una data condotta, ricomprendendovi sia l'inganno, nelle forme dell'artificio e del raggio o della semplice menzogna e silenzio, quanto l'esortazione e il consiglio, quando nell'accettazione abbia influito la posizione di superiorità dell'agente. L'induzione consiste in ogni comportamento, non vincolato da forme predeterminate e tassative, con	▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
Tale norma, seppur con pena meno grave, punisce altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità al PU o all'IPS.	il quale il privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere per evitare il male.	commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Il reato in esame è un reato comune, ossia può essere commesso da "chiunque". La disposizione in questione si limita ad estendere al corruttore le pene stabilite per il funzionario corrotto. Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio affinché costui compia l'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.	Per i delitti di cui agli: ▪ artt. 318 – 321 – 322, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote ▪ artt. 319 – 319 ter, comma 1 – 321 – 322, commi 2 e 4, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno ▪ artt. 317 – 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 – 319 quater – 321, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, oltre alla sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Tale fattispecie si integra qualora il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,	A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi con le seguenti modalità: la Società, affinché un pubblico ufficiale compia l'atto del proprio ufficio:	▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La condotta del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato consiste nella ricezione di una retribuzione in denaro o in altra utilità, ovvero nell'accettazione della corrispondente promessa. La nozione di retribuzione esige l'esistenza di una relazione tra prestazione del privato e la controprestazione del funzionario, tale che la prima sia concepita come un corrispettivo della seconda. È previsto che il funzionario possa ricevere la retribuzione o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo.	dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale; assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale in assenza delle qualifiche richieste al ruolo; stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente; paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese; predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale.	
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Il reato si configura allorquando un PU riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.	A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi con le seguenti modalità: la Società dia o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, che accetta detta dazione o detta promessa: al fine di evitare un pregiudizio in caso di attività ispettiva da parte di Autorità Pubbliche o di Vigilanza (sanzioni, ispezioni, risultati negativi relativi ad ispezioni o simili) ovvero nel corso di visite ispettive da parte di INPS, INAIL, direzioni regionali e provinciali del lavoro etc.,	▪ sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote ▪ sanzioni interdittive Se aggravato ai sensi dell'art. 319 bis: ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
	al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni. la Società, affinché un pubblico ufficiale compia l'atto del proprio ufficio: dà o promette al pubblico ufficiale – che accetta detta dazione o detta promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; assume comportamenti di favore nei confronti del pubblico ufficiale nelle attività di recupero del credito in relazione a clienti segnalati dal pubblico ufficiale; assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale in assenza delle qualifiche richieste al ruolo; stipula contratti per l'acquisto di beni/servizi o acquista beni o servizi ad importi superiori al valore reale dei beni/servizi ed ai prezzi di mercato da fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente; paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze effettivamente non rese; predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale.	due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), si applicano non solo al pubblico	Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, si rinvia agli esempi di cui sopra.	Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie sopra indicate anche quanto i delitti sono stati commessi da persona incaricata di un pubblico servizio.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
ufficiale, bensì anche all'incaricato di un pubblico servizio.		

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Si configura nell'ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (I comma) ovvero per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio (II comma), qualora la promessa o l'offerta non siano accettate. È, inoltre, penalmente, sanzionata, anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le predette medesime finalità (III e IV comma). È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 – 319 c.p.	A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui la Società: - offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato – i quali non accettano detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del proprio ufficio; - offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che non accettano detta offerta o detta promessa - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero fare un atto contrario ai propri doveri.	Per i commi 1 e 3: ▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote Per i commi 2 e 4: ▪ sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote ▪ sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).
---	--	--

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) L'ipotesi di cui all'art. 319 ter c.p. definisce la fattispecie mediante la quale le attività di corruzione ex artt. 318 – 319 c.p. siano commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (I comma). La pena è aumentata se dal fatto deriva un'ingiusta condanna alla reclusione (II comma). Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto – conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) – idoneo ad influire sulle sorti di un processo.	Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale. A questo proposito è opportuno precisare che nella nozione di PU, oltre ai magistrati, rientrano anche altri soggetti, quali cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante dell'ambito del contenzioso. Concretamente il reato in esame può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, se la Società: dà o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario), ciò al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo; dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse. offre o promette danaro od altra utilità al pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) – che non accetta detta offerta o detta promessa – per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.	Per il comma 1: ▪ sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote ▪ sanzioni interdittive Per il comma 2: ▪ sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote ▪ sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) (c.d. soggetti apicali), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. soggetti subordinati). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2 (ossia non inferiori a tre mesi e non superiori a due anni).

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio.	
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;		Si applicano le medesime sanzioni pecuniarie sopra indicate anche quanto i delitti sono stati commessi da persona incaricata di un pubblico servizio.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinques) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: - 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;		

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.		
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.	Tale fattispecie si integra qualora taluno sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o altri soggetti assimilati, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per remunerare detto pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare altro tipo di mediazione illecita L'azione del "dare" e del "ricevere" implicano il trasferimento del denaro o dell'utilità di natura economica, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura. È previsto che il funzionario possa ricevere la retribuzione o accettarne la promessa per sé ovvero a vantaggio di un terzo. Come indicato dalla norma, per "altra mediazione illecita" deve intendersi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale – o il soggetto a lui assimilato – a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio che costituisca reato da cui possa derivare un indebito vantaggio.	▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'art. 322 bis. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.		
Peculato (art. 314, I comma c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi	Si precisa che, come previsto dall'art. 5, Il comma del D.Lgs. 231/01, la Società non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Per rilevare ai sensi del D. Lgs. 231/01 la condotta deve quindi essere posta in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società.	▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di	Tale reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico ha la disponibilità di denaro o di altre cose mobili (ad esempio, beni mobili, fondi pubblici, oggetti appartenenti a terzi) a causa della sua posizione e li utilizza per scopi diversi da quelli previsti dalla legge o da atti normativi che regolano l'uso di quei beni.	▪ Sanzione pecuniaria fino a 200 quote

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.		
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Si precisa che, come previsto dall'art. 5, Il comma del D.Lgs. 231/01, la Società non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Per rilevare ai sensi del D. Lgs. 231/01 la condotta deve quindi essere posta in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società.	▪ sanzione pecuniaria fino a 200 quote

REATI A DANNO DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 24 D. LGS. 231/01

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.	A titolo esemplificativo il reato in esame si può configurare nel caso in cui: - la Società, dopo aver ottenuto dallo Stato o altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati, ad esempio, a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità, entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Società ha ottenuto il finanziamento.	▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Il reato si configura nell'ipotesi in cui taluno, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. E' prevista un'aggravante specifica, nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.	A titolo esemplificativo il reato di cui all'art. 316 ter c.p. potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui: - qualsiasi soggetto che opera nell'interesse della Società, ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti: - utilizzo o presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere; - utilizzo o presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere; - omissione di informazioni dovute.	▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
In questa fattispecie, a differenza di quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'indebito ottenimento dei finanziamenti.		
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).	Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi: - la Società pone in essere condotte fraudolente - consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, provocando un danno alla Pubblica Amministrazione; - la Società presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all'assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione; - la Società dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicare a quest'ultima la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a	▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
	contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare); - nell'esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti (es. predisposizione CUD, 770), la Società altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa, sopra descritta, sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee.		▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
		▪
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.		▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote ▪ Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
In particolare, la pena è aggravata, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.		beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando	Si tratta di un reato che si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e froda nelle pubbliche forniture.	▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura		
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	Si tratta di un reato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità. Per l'integrazione del reato è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Le modalità operative della condotta in esame possono essere molteplici. Tenendo conto di alcuni casi giurisprudenziali, si forniscono alcuni esempi: • la Società fornisce materiale di qualità e marca diversa da quella pattuita, tacendo la sostituzione dell'oggetto della fornitura, con un vantaggio economico e senza avvertire i committenti pubblici; • la Società, quale ditta appaltatrice di lavori per la PA, esegue interventi in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, rilasciando una dichiarazione attestante invece la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali.	▪ sanzione pecuniaria fino a 500 quote Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è	L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre. A mero titolo di esempio, possono costituire condotte rilevanti ai fini della configurazione del reato quelle condotte dirette a impedire la gara, ad	▪ Sanzione pecuniaria fino a 500 quote Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote.

FATTISPECIE DI REATO	CONDOTTA	SANZIONI PREVISTE
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.	allontanarne gli offerenti, ovvero comunque idonee ad alterarne lo svolgimento regolare.	▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	La norma punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. Per atti equipollenti, a mero titolo di esempio, devono intendersi anche gli atti, comunque nominati, con il quale si dà inizio alla ricerca e alla scelta del contraente, ovvero nei quali vengono descritti i contenuti tecnici del futuro contratto (es. allegato tecnico).	▪ Sanzione pecuniaria fino a 500 quote Se la Società ha conseguito un rilevante profitto o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote. ▪ sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quanto già ottenuto – divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

GLI ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RILEVANTI EX LEGGE 190/2012

FATTISPECIE DI REATO	DEFINIZIONE
Peculato (art. 314, II comma c.p.)	Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 516,00.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illecitamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione. (art. 328 c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto, senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione

	fino ad un anno o con la multa fino ad euro 1.032,00. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)	Chi esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa non inferiore ad euro 516,00. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore ad euro 3.098,00.
Millantato credito (art. 346 c.p.)	Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

ATTIVITA' / PROCESSI SENSIBILI	PRINCIPALI FUNZIONI / SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE
▪ GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ PUBBLICA ▪ GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE ALL'AUTORITÀ ▪ GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI, ACCERTAMENTI ED EVENTUALI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DA PARTE DELLA STESSA P.A. (es. Ausl, Arpa, VVFF, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate etc.) ▪ GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ANAC ▪ GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PERMESSI, LICENZE E GESTIONE RAPPORTI ISTITUZIONALI ▪ GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI O EROGAZIONI PUBBLICHE ▪ GESTIONE CONTENZIOSI E ARBITRATI ▪ GESTIONE GARE DI APPALTO O ACQUISIZIONE DI FORNITURE ▪ GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – SELEZIONE FORNITORI ▪ GESTIONE PER LA RICHIESTA DI DOTE A FAVORE DI UN CITTADINO ▪ GESTIONE ATTIVITA' O AZIONI CHE RIGUARDINO LA MESSA IN ATTO DI UN PUBBLICO SERVIZIO AFFIDATO ALL'AZIENDA SPECIALE Attività strumentali ▪ GESTIONE EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI O ALTRE INIZIATIVE LIBERALI ▪ GESTIONE OMAGGI E REGALIE ▪ GESTIONE DEL PERSONALE ▪ GESTIONE ANTICIPI O RIMBORSI SPESA ▪ GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E CONTABILITÀ ▪ GESTIONE ADEMPIMENTI SOCIETARI	▪ Consiglio di Amministrazione ▪ Direttore Generale ▪ Coordinatore Servizio Economico Finanziario ▪ Coordinatore Servizio Affari Istituzionali ▪ Impiegati amministrativi e gestionali ▪ Commissari per le gare di appalto e selezioni del personale e per l'assegnazione di incarichi ▪ Responsabili e operatori incaricati della richiesta delle doti ▪ Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività ▪ Referente servizi informatici/informativi ▪ RPCT ▪ Consulenti o collaboratori esterni	MEDIO

DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori e dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, procuratori speciali, consulenti etc. coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, affinché tutti i destinatari appena individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partner di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento dei rispettivi compiti, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo** di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti con particolare riferimento agli esempi riportati nelle pagine precedenti.

Dal punto di vista dei principi generali di comportamento è utile ribadire che è **obbligatorio**:

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato;
- rimanere aggiornati e formati in merito alle normative di legge e procedure aziendali applicabili negli ambiti di propria competenza;
- rispettare tutte le normative di legge applicabili negli ambiti di propria competenza;
- rispettare tutte le procedure ed i processi adottati nelle attività di propria competenza;
- porre in essere comportamenti in linea con i principi previsti dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo;
- reclutare il personale nel rispetto delle regole e delle procedure aziendali adottate;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti:
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
 - inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la politica in materia di prevenzione della corruzione adottata dalla Società. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi (es. clausole risolutive espresse, penali);

- i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate;
- rilasciare dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, comprese le autorità di vigilanza, complete, veritiere e corrette;
- in caso di ispezioni (es. relative alle verifiche tributarie, Arera, Guardia di Finanza, ASL ecc.) devono partecipare solo i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso divieto** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure interne adottate;
- creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito delle suddette condotte è **vietato**:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma aziendale e le deleghe e/o procure espressamente conferite;
- elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, personali o per la Società;
- effettuare o promettere omaggi o regali a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio allo scopo di ottenere trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o vantaggi di vario genere. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, etc.

Quanto sopra non può essere eluso ricorrendo a terzi;

- offrire o ricevere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla procedura aziendale adottata;
- riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico conferito e all'attività effettivamente prestata;
- presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Alla luce di tali principi, **si rammenta che**:

- qualora un soggetto che agisce in nome e per conto della Società riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, richieste esplicite o pressioni indebite, deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per l'adozione delle opportune iniziative, oltre all'Organismo di Vigilanza.

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica, anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione a seconda delle attività sensibili, che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA.

In merito a:

▪ **GESTIONE DELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, PERMESSI, LICENZE E GESTIONE RAPPORTI ISTITUZIONALI**

è obbligatorio:

- rapportarsi con la PA solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- rapportarsi con la PA in maniera trasparente e corretta;
- partecipare sempre almeno in due soggetti agli incontri con la PA;
- formalizzare e tenere evidenza scritta dei principali contatti avuti con i rappresentanti istituzionali;
- formalizzare e tenere evidenza scritta dei contatti avuti con la PA, anche in fase preliminare alla richiesta dell'autorizzazione/licenza/permesso etc. (ad esempio in occasione di chiarimenti tecnici, verifiche ispettive propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione etc.);
- rispettare il principio di segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza/permesso etc., chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta;
- verificare che la documentazione allegata alla richiesta verso la PA sia completa, accurata e veritiera;
- monitorare periodicamente il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/licenza/permesso etc. e comunicare tempestivamente PA di eventuali cambiamenti;
- monitorare tramite appositi scadenziari la validità delle autorizzazioni/licenze/permessi etc. ottenuti al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
- monitorare l'evoluzione delle normative applicabili, anche con il supporto di consulenti esterni;
- rispettare il principio di segregazione delle funzioni nelle fasi di partecipazione ad eventuali bandi pubblici;
- riferire periodicamente al proprio responsabile in merito ai contatti/incontri avuti con la PA al fine di garantire la distribuzione interna delle informazioni rilevanti;

In merito a:

- **GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. IN OCCASIONE DI VERIFICHE, ISPEZIONI, ACCERTAMENTI ED EVENTUALI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DA PARTE DELLA STESSA P.A.**
- **GESTIONE CONTENZIOSI E ARBITRATI**

è obbligatorio:

- rappresentare la Società nei rapporti con la PA solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- rapportarsi con la PA in maniera trasparente e corretta;
- formalizzare i contatti avuti con la PA, in sede di ispezione o accertamento;

- condividere con il proprio responsabile i risultati delle verifiche ispettive;
- definire il piano d'azione per il tempestivo adempimento delle eventuali prescrizioni/indicazioni comminate dalla PA in sede di ispezione o accertamento e verificarne l'esecuzione, nel rispetto del principio di segregazione di ruoli tra chi adempie e chi verifica;
- riferire all'Organismo di Vigilanza l'esito di eventuali ispezioni o accertamenti da parte della PA;
- monitorare l'evoluzione delle normative applicabili, anche con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti di legge applicabili (ad es. in materia di salute e sicurezza, ambiente, fiscale, societario, etc.);
- verificare la congruità delle notule/fatture, con riferimento ai tariffari vigenti, in relazione all'attività svolta dal professionista esterno incaricato di gestire un eventuale contenzioso con la PA;
- ricevere un aggiornamento formale sull'andamento dei procedimenti in corso da parte dei consulenti esterni incaricati.

In merito a:

- **GESTIONE DELLE RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI O EROGAZIONI PUBBLICHE**
- **GESTIONE DEL PERSONALE**

è obbligatorio:

- rappresentare la Società solo se autorizzati a farlo ed esclusivamente nei limiti dei poteri e delle competenze conferite;
- rapportarsi con la PA in maniera trasparente e corretta;
- rispettare il principio di segregazione delle funzioni nelle fasi di: preparazione della documentazione/ approvazione e controllo / invio alla PA;
- monitorare e rispettare le scadenze per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti relative al personale;
- rispettare il principio di segregazione di funzioni tra chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento/agevolazione/contributo, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta, chi approva e sottoscrive la richiesta, chi gestisce e rendiconta il finanziamento;
- verificare il possesso dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento/agevolazione/contributo;
- rendere dichiarazioni e/o informazioni sempre rispondenti al vero, accurate e corrette;
- verificare il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento/agevolazione/contributo;
- destinare le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati ottenuti da organismi pubblici o comunitari, esclusivamente e totalmente alle attività per le quali sono stati ottenuti;
- svolgere l'iter di selezione del personale (dipendenti e/o collaboratori) nel rispetto dei principi di segregazione di ruoli e pluralità di colloqui;
- rispettare le procedure aziendali adottate in merito alla selezione e gestione del personale;
- assumere esclusivamente soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla funzione che ha manifestato la necessità dell'inserimento della nuova risorsa;
- formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati gli agenti ed i procacciatori, inserendo un'apposita clausola contrattuale che questi ultimi devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- formare tutti i nuovi assunti in merito agli obblighi previsti dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato.

In merito a:

- **GESTIONE EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI O ALTRE ELARGIZIONI E INIZIATIVE LIBERALI**
- **GESTIONE OMAGGI E REGALIE**

è obbligatorio:

- rispettare quanto previsto dal Codice Etico e dalla procedura aziendale adottata in materia di omaggi e regalie;
- dare evidenza formale della finalità della proposta di sponsorizzazione, elargizione o altra iniziativa liberale;
- approvare l'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, salvaguardando il principio di separazione delle responsabilità per le fasi di: richiesta/proposta, autorizzazione, monitoraggio e controllo;
- predisporre ed inviare al beneficiario una comunicazione, nella quale si manifesta l'intenzione di volere donare una somma di denaro, un'attrezzatura o dei beni;
- archiviare l'accettazione scritta da parte dell'ente beneficiario;
- verificare che le attività di sponsorizzazione riguardino i temi attinenti all'attività aziendale o siano finalizzate a politiche di implementazione della visibilità dell'azienda, e offrano garanzie di qualità;
- nel caso in cui la sponsorizzazione o il contributo riguardino un ente locale, verificare l'interesse pubblico che giustifica la richiesta e la successiva elargizione;
- formalizzare i contratti di sponsorizzazione;
- verificare l'utilizzo e la destinazione del contributo erogato per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione.

Si precisa che ad oggi non vengono effettuate sponsorizzazioni da parte della società; resta inteso che qualora venissero effettuate devono essere rispettati i principi sopra.

In merito a:

- **GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E GESTIONE RAPPORTI CON L'ANAC**

è obbligatorio:

- identificare in maniera chiara il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) nel rispetto dei requisiti indicati dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;
- rispettare tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.;
- rispettare tutti gli adempimenti previsti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e ss.mm.;
- rispettare tutti gli adempimenti previsti in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.;
- rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 ss.mm.;
- rimanere aggiornati sulle predette normative applicabili alla società e sulle linee guide o provvedimenti emanati dall'ANAC;
- individuare in maniera chiara i soggetti legittimati a rapportarsi con l'ANAC per richieste di chiarimenti o in caso di verifiche o ispezioni;
- individuare in maniera chiara i soggetti incaricati di richiedere all'ANAC il CIG e verificare che venga inserito in fattura;
- identificare in maniera chiara i soggetti che devono adempiere ai predetti adempimenti e che devono supportare il RPTC;
- pubblicare sul sito della Società la presente parte speciale integrata ai sensi della Legge 190/12, del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013;
- prevedere flussi informativi nei confronti dei soci pubblici;

- prevedere flussi informativi nei confronti dell'OdV;
- aggiornare annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) adottato dalla società;
- svolgere attività di formazione, anche in maniera integrata e coordinata con la formazione ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- rispettare la procedura adottata in materia di whistleblowing;
- rispettare le procedure adottate per la gestione degli adempimenti previsti in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi.

In merito a:

- **GESTIONE GARE DI APPALTO E/O ACQUISIZIONE DI FORNITURE**
- **GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – SELEZIONE FORNITORI**

È obbligatorio:

- rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale F dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25 octies d.lgs. 231/01).

In merito a:

- **GESTIONE ANTICIPI O RIMBORSI SPESE**
- **GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**
- **GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E CONTABILITA'**

è obbligatorio:

- rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale F dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25 octies d.lgs. 231/01).

In merito a:

- **GESTIONE ADEMPIMENTI SOCIETARI**

è obbligatorio:

- rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla Parte Speciale C dedicata ai reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/01).

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, ASBR ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti

- puntuali attività di controllo gerarchico
- l'applicazione del Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia
- l'attività di controllo da parte del referente servizi informatici/informativi
- l'applicazione del Regolamento per la ricerca e selezione del personale.

WHISTLEBLOWING E REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati, qualunque destinatario venga a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società (P.T.P.C.T.), dovrà **immediatamente** segnalarlo al gestore del canale di segnalazione interno individuato, secondo le modalità previste dall'apposita procedura.

Inoltre, devono essere inviati all'OdV tutti i flussi indicati nella specifica procedura adottata e denominata "flussi informativi 231".

La riservatezza delle segnalazioni e la tutela del segnalante da ogni effetto pregiudizievole che possa derivargli dalla segnalazione sono garantite nel rispetto della normativa e della procedura Whistleblowing adottata.